



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 07/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2011, n. 241

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 40 MW da realizzarsi nel comune di Cerignola (Fg), in località "Parco Novella - Pozzo Monaco" - Proponente: Farpower2 s.r.l. Sede legale: Viale delle Milizie, n. 38 - 00192 Roma.

L'anno 2011 addì 24 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5664 del 10.04.2007, la società Farpower s.r.l. richiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente al progetto di realizzazione del parco eolico denominato "Parco Novella" sito nel Comune di Cerignola (Fg) in località Pozzo Monaco.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7729 del 16.05.2007, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Cerignola (Fg) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La società Farpower s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 10901 del 03.07.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, anche all'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e all'Amministrazione Comunale di Cerignola, invitando quest'ultima a provvedere agli adempimenti di propria competenza e sollecitandola ulteriormente in un secondo momento con nota inviata per conoscenza a questo Servizio ed acquisita al prot. 11861 del 20.07.2007.

Il Comune di Cerignola, con nota n. 31688 del 10.12.2007, acquisita al prot. n. 394 del 10.01.2008 di questo Settore, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto della ditta Farpower e di aver ricevuto osservazioni da parte della Società World Wind Energy Holding s.r.l..

Il Comune di Cerignola, con nota prot. n. 29153 del 2.11.2007 acquisita al prot. n. 399 del 10.01.2008 di questo Settore, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., rilevando "carenze documentali ed elementi ostativi confliggenti con la specifica norma comunale o tali da non consentire un adeguato apprezzamento di conformità", ritenendo di non poter dare corso alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5663 del 08.04.2008 di questo Servizio e siglata dall'Amministratore delle due società, comunicava la cessione da parte della Farpower s.r.l. alla

Farpower2 s.r.l. del ramo di azienda relativa all'iniziativa del parco eolico denominato "Parco Novella" in località "Pozzo Monaco" a Cerignola.

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. 17756 del 17.12.2008 di questo Settore, comunicava che, a seguito alla decorrenza dei termini previsti per legge per la pronuncia sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sull'istanza in oggetto si era formato il silenzio assenso, con conseguente esclusione tacita dalla procedura di verifica di assoggettabilità.

Con ricorso iscritto al RG n. 68/2009, notificato alla Regione Puglia in data 22.12.2008, la Farpower 2 Srl adiva il Tar Bari per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autorizzazione unica. Il Tar, con sentenza n. 646 depositata presso la Segreteria del Tar in data 25.03.2009, accertata l'inerzia regionale, accoglieva il ricorso obbligando la Regione Puglia a dar corso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo la presenza di "elementi che consentano di accertare il perfezionamento del silenzio assenso".

Con nota acquisita al prot. n. 1794 del 6.02.2009 la società FARPOWER 2 s.r.l. in seguito alla verifica della presentazione di progetti da parte di altre società su terreni di propria esclusiva acquisizione, invitava questo Servizio e l'Assessorato all'Industria e Commercio della Regione Puglia ad "astenersi dall'autorizzare su tali aree ulteriori torri, oltre quelle progettate dalla sottoscritta società....".

Con nota prot. n. 2348 del 23.02.2009, e dunque, prima del deposito in segreteria della sentenza n. 646/2009, al fine di eliminare dal mondo giuridico un provvedimento di esclusione tacita dalla VIA, in evidente contrasto con la normativa ambientale, l'Ufficio preposto comunicava alla società di aver dato avvio al procedimento di annullamento del provvedimento di esclusione dalla VIA.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 5878 del 21.05.2009 di questo Servizio, in riferimento alla sentenza del Tar di Bari n. 646/2009 relativamente al progetto di parco eolico in Cerignola alla località "Pozzo Monaco" e all'ordinanza del Tar di Bari n. 205/2009 riguardante i parchi eolici denominati "Villa Chieffo e San Carlo lotti Nord e Sud", siti in agro di Ascoli Satriano, chiedeva la convocazione di un incontro.

Con nota prot. n. 5970 del 25.05.2009 il Servizio Ecologia, al fine di procedere alla conclusione della valutazione integrata del progetto di impianti eolici a Cerignola, scriveva a tutte le società proponenti progetto eolici a Cerignola e, per conoscenza a Farpower 2 Srl, chiedendo chiarimenti in ordine alle varianti apportate ai diversi progetti presentati nello scaglione temporale del R.R. n. 16/2006 definito al 31.03.2007.

Con nota prot. n. 11996 del 28.10.2009 l'Ufficio VIA, in riferimento alla prefata comunicazione prot. n. 2348/2009, contenente l'avvio del procedimento di annullamento del silenzio assenso, e, prendendo atto delle statuizioni del Tar in ordine al silenzio, comunicava l'imminente definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché l'archiviazione del procedimento di annullamento, avendo il Tar escluso la formazione di un provvedimento implicito.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia con prot. 9630 del 11.08.2009, ed anticipata via fax acquisito con prot 7985 del 29.06.2009, la società Farpower2 s.r.l. manifestava la propria disponibilità ad esaminare con i diversi proponenti una soluzione concordata delle sovrapposizioni riscontrate dall'Ufficio Ecologia.

Con successivo ricorso al Tar di Bari, la società chiedeva di dar esecuzione al contenuto precettivo della sentenza n. 646/2009 e, in subordine, chiedeva altresì la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimento.

Con nota prot. n. 12167 del 04.11.2009 l'Ufficio, a seguito della notifica del ricorso in esecuzione, comunicava nuovamente l'imminente definizione del procedimento in questione.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 2023 del 16.02.2010 di questo Servizio, formulava le proprie osservazioni in merito alle interferenze con il progetto presentato dalla Società W.W.E.H., allegando una tabella, con le nuove coordinate dei propri aerogeneratori, da cui si evince la rinuncia all'AG. n. 1 e gli spostamenti degli AG nn. 5, 7, 9, 13 e 14.

In data 21.05.2010 la società inoltrava un atto di diffida e significazione al fine di portare a compimento gli iter autorizzativi inerenti il progetto de quo. A tale atto il Servizio Regionale Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, inoltrando copia della suddetta diffida, comunicava che “in difetto di conclusione del procedimento ambientale nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente questo Servizio,..., provvederà all’indizione della Conferenza di Servizi”.

La società proponente, con nota acquisita al prot. 4765 del 27.04.2011, inviata anche al Servizio Energia, inviava la documentazione integrativa richiesta dalla D.G.R. n. 3029 del 28.12.2010.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell’art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l’esito dello scrutinio di costituzionalità, l’istruttoria nel seguito illustrata è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale, di cui all’Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all’art. 17 della LR 11/2001, come previsto all’art. 20 del DLgs 152/2006 e all’art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell’istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L’area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Cerignola (FG) e si sviluppa in località “Pozzo Monaco”.

==> Numero di aerogeneratori: 20 (“Relazione di impatto ambientale” pag. 16) e 19 sulla base della nota prot. n. 2023 del 16.02.2010

==> Potenza unitaria: 2 MW (“Relazione di impatto ambientale”, pag. 18)

==> Diametro rotore: 92 m (ibid.)

==> Altezza torre (al mozzo): 100 m (ibid.)

==> Coordinate: sono indicate nella “Relazione di impatto ambientale” alle pag. 67-68 (Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40).

Le coordinate contrassegnate con asterisco (*) sono state oggetto di variazioni trasmesse solo all’ufficio VIA, ma non oggetto di nuove pubblicazioni né di redazione di nuove elaborazioni progettuali. Qui di seguito si riportano le coordinate degli aerogeneratori indicate nella nota, acquisita al prot. n. 2023 16.02.2010 di questo Servizio, in cui la società proponente Farpower2 s.r.l. dichiara di rinunciare all’aerogeneratore n. 1 e di proporre lo spostamento degli aerogeneratori nn. 5, 7, 9, 13 e 14.

La connessione alla rete di trasmissione nazionale non è definita: nella TAV 2 “Inquadramento nella cartografia di dettaglio”, è rappresentata solo la stazione di trasformazione MT/AT posta in territorio dello stesso Comune, ma la soluzione di allaccio alla RTN non risulta chiara né definita con TERNA SPA: “Verrà inviata la domanda di fattibilità tecnica per l’allaccio alla rete elettrica nazionale in AT a Terna”

“Relazione di impatto ambientale” pag. 16) e “L’impianto di produzione è collegato alla RTN mediante una linea in MT interrata che congiunge la cabina produttore al più vicino punto di allaccio in MT che verrà indicato dal gestore locale” (pag. 38).

L’istruttoria illustrata nel seguito è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità, che pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) si rileva che la documentazione in formato digitale acquisita agli atti è priva di georeferenziazione delle parti costituenti il parco eolico; per tale motivo il parere qui espresso viene formulato sulla base dell’analisi inerente l’ubicazione degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico proposto, dedotta dalla tabella sopra riportata. A causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito della connessione dell’impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale non è stato possibile valutare l’impianto nel suo complesso;

2) l’istanza in oggetto ricade nel Comune di Cerignola, in quella porzione di territorio che il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) inserisce nell’ambito territoriale “Ofanto”: “Il paesaggio della Valle dell’Ofanto è l’esito di una rilevante attività di bonifica e canalizzazione che, cristallizzando il fiume nel suo alveo, ha permesso lo sviluppo di un’agricoltura pervasiva monofunzionale fortemente parcellizzata, all’interno della quale si insinuano lembi residui di naturalità”. Nello specifico gli aerogeneratori sono posti all’interno dell’area limitata a nord dall’autostrada A16 Napoli-Canosa, ad est dalla SP 83 (cfr tavola T1 “Individuazione della viabilità principale esistente con relative fasce di rispetto”) e a sud dall’invaso di Capaciotti da cui si diparte l’omonima Marana, affluente in sinistra idrografica del Fiume Ofanto. La valenza di tale sistema è tale che esso sia salvaguardato da varie forme di tutela quali il sito di importanza comunitaria “Valle Ofanto-Lago di Capaciotti” IT 9120011, il parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, il biotopo “lago di Capacciotti” e la zona umida del PUTT/p “lago di Capacciotti”. Come si evince dall’osservazione dell’ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006, l’area è interessata da una diffusa presenza antropica segnalata anche dall’IGM in scala 1:25.000; si rinvenivano varie masserie (alcune delle quali rilevate anche dalla carta dei beni culturali): le masserie Novella, Pozzo Monaco, Pozzo Monachiello, Torretta;

3) in prossimità dell’area di intervento è presente un’analogia proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale: l’ubicazione dell’istanza è tale che vi possa essere un impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato alla collocazione di tali aerogeneratori. Questa circostanza richiede una valutazione del contesto più attenta agli effetti sinergici e cumulativi dell’impatto ambientale sotto tutti i profili; sarebbe stata ad esempio necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l’osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell’area e precedentemente elencate;

4) il progetto, che prevede l’installazione di 20 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale al mozzo di 100 m e un diametro del rotore di 92 m, potrebbe avere un impatto visivo significativo e negativo su una serie di punti sensibili per la stretta vicinanza dell’impianto alle dominanti ambientali e strutturali presenti sul territorio (Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, SIC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti” IT9120011). I tre punti di osservazione selezionati per l’elaborazione delle relative “Simulazioni fotografiche”, ad una scala di dettaglio media e ravvicinata al parco (la cui localizzazione non si riesce ad evincere dalla cartografia riportata a pag. 52 della “Relazione di impatto ambientale”) contribuiscono, comunque, a far comprendere l’interferenza dell’impianto con gli elementi significativi del paesaggio della Valle dell’Ofanto, che si caratterizza anche per: siti di interesse archeologico e storico come il sistema dei tratturi (“Cerignola - Melfi”) che si articolano intorno al parco e alle aree archeologiche segnalate dalla carta dei beni culturali (il parere del Comune di Cerignola, di cui alla nota acquisita al prot. n. 399 del 10.01.2008, segnala Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico” e “Ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici”); siti di interesse paesaggistico e

naturalistico come il lago di “Capacciotti” (il parere evidenzia questioni di insorgenza di impatto visivo relativa all’area a SUD nei pressi del Lago Capacciotti quest’ultima definita “Zona Omogenea A4” - zone di particolare pregio storico ed ambientale). Si rileva inoltre la mancanza della valutazione della componente paesaggistica, limitandosi a riferire che: “Per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio, esso risulta molto limitato dalla localizzazione marginale dell’impianto eolico, che è situato in un’area priva di vincoli paesaggistici e di punti panoramici.” (“Relazione di impatto ambientale”, pag. 51). Non si escludono, pertanto, impatti significativi e negativi per l’alterazione del paesaggio rurale e naturale: l’area della valle dell’Ofanto restituisce un elemento di forte connotazione regionale legata al paesaggio rurale, dove è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità per le fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua e il reticolo idrografico minore;

5) in relazione agli aspetti di tutela degli habitat e della naturalità, il proponente afferma nella “Analisi ambientale” (pag. 37) che “...Nel sito di intervento..risultano escluse presenze di vegetazione e floristiche di pregio o appartenenti a specifiche leggi di protezione.” e che (pag. 73) “all’interno dello specifico sito di intervento non sono presenti... biotopi e/o aree di pregio dal punto di vista ecologico e/o naturalistico ovvero non si individuano ambienti importanti dal punto di vista trofico e/o riproduttivo per le specie faunistiche presenti nel territorio”. In relazione a ciò va rilevato che gli aerogeneratori posti a sud del parco eolico sono prossimi all’ecosistema lacustre, costituito dall’invaso Capacciotti e dalla Valle della Marana Capacciotti, che per caratteristiche idrogeomorfologiche e peculiarità ambientali rientra nel parco regionale “Fiume Ofanto” e nel SIC “Valle Ofanto-Lago di Capacciotti” IT9120011, e pertanto non si possono escludere eventuali interferenze;

6) l’analisi congiunta della cartografia del PUTT/p, dell’IGM in scala 1:50.000 e delle ortofoto ha mostrato un territorio segnato morfologicamente dalla presenza di incisioni fluviali (ripi e reticoli idrografici), nelle cui prossimità sono posizionati alcuni aerogeneratori in progetto (in particolare gli AG nn. 15, 17, 19, 20);

7) per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, dall’analisi degli elaborati prodotti, non discende alcuna indicazione circa la tipizzazione dell’area interessata dal progetto; il proponente, a tal proposito, dichiara che “ Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola definisce l’area interessata dal progetto di impianto eolico all’interno di aree agricole” (“Relazione di impatto ambientale” pag. 55) senza supportare tali affermazioni con esauriente documentazione grafica;

8) l’analisi dell’impatto acustico prodotto, che deve essere firmata da un tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 comma 6 e 7 della L. 447/95, risulta sintetica e superficiale. Lo studio risulta carente delle analisi fonometriche ante operam necessarie sia alla determinazione del livello sonoro dell’area precedentemente l’installazione del campo eolico che alla determinazione del valore differenziale che pertanto non può essere verificato. Peraltro lo stesso proponente afferma che (“Relazione tecnica di impatto ambientale”, pag. 48) “ dal confronto con i limiti di legge, si evince come questi possano essere superati, anche se di pochissimo, in corrispondenza dei due luoghi abitabili situati in prossimità del parco eolico....”; tale dichiarazione rafforza la necessità di un maggior approfondimento della questione anche in considerazione dell’esiguo numero di recettori considerati (solo n. 2 come si può rilevare anche dalla Tav. 10 “Curve isofoniche”) e della rilevata presenza di fabbricati di cui non chiarita la natura e la destinazione d’uso. Dalla ricognizione dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto in seguito a rottura di una pala (o di un suo frammento) sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, come in particolare supportata dalle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e della Carta tecnica regionale, si evince l’esistenza, entro il raggio di circa 300 m da diversi aerogeneratori, di alcuni fabbricati la cui destinazione d’uso come detto non è chiaramente esplicitata.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza,

geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Cerignola, in località "Pozzo Monaco", presentato da Farpower2 s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da

realizzare nel Comune di Cerignola (Fg), nella località denominata "Pozzo Monaco" - Proponente: Farpower2 S.r.l. Sede legale: Viale delle Milizie, n. 38 - 00192 Roma;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
